



**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**Sezione seconda civile - fallimentare**

Il Giudice dott. Petra Uliana,  
esaminata la proposta di piano del consumatore e in subordine di liquidazione del patrimonio presentata da Valeria Feltrin,  
esaminata la nota integrativa depositata a seguito dei rilievi sollevati dal Giudice e la relazione dell'OCC,

ritenuto che le criticità evidenziate dal Giudice siano state solo in parte superate, in particolare:

1. vi è assoluta carenza nella dimostrazione delle cause dell'indebitamento (non sono state depositate le fatture volte a documentare le spese legali, né i contratti di finanziamento; né le fatture per i lavori presso l'abitazione del fratello rispetto ai quali non è stata neppure dedotta la loro indifferibile necessità) e ciò osta ad una valutazione positiva sulla diligenza (art. 9, co 3bis lett a), sulla completezza della documentazione depositata (art. 9, co 3 bis lett e) e sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, convenienza che non è stata neppure dedotta;
2. sotto il profilo del colposo ricorso al credito (art. 12 bis, co 3), si osserva che non ci sono state variazioni nelle condizioni patrimoniali e personali della ricorrente rispetto al momento in cui ella ha contratto le obbligazioni (non ha perso il lavoro, né ha dovuto sostenere spese essenziali imprevedibili), sicché la ricorrente ha contratto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere regolarmente;

ritenuto che ciò osti all'accoglimento della domanda di omologa del piano del consumatore,  
ritenuto invece, quanto alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio,  
che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Crocetta del Montello (TV);
- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinqüies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
  - a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
  - b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012;
- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14<sup>ter</sup> comma 3 L. 3/2012,
  - l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
  - nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
    - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
    - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
    - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
    - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
    - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire sufficientemente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5);
- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);
- ritenuto che il reddito mensile futuro percepito dal debitore debba essere lasciato nella disponibilità del ricorrente per euro 500 euro mensili, come richiesto;
- rilevato che il ricorrente è proprietario per la quota di ½ di un'autovettura;
- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC al fine di contenere le spese;
- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare il liquidatore dovrà richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

- si precisa altresì che, in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della *par condicio creditorum*, della concorsualità e della segregazione del patrimonio, le ordinanze di assegnazione somme emesse a conclusione di procedure esecutive presso terzi, nonché i contratti di cessione di crediti (futuri) sono inopponibili alla procedura e non potranno più utilmente colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento: i pagamenti posteriori al decreto di apertura ove persistentemente consentiti, si risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della "*par condicio*", ribadito nell'art. 14 *quinquies* lett. b) in particolare;

### P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Feltrin Valeria,

nomina liquidatore la dott.ssa Chiara Pagotto, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore, nei termini sopra esplicitati, di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso ove necessario;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di € 500,00 mensili al netto delle eventuali imposte, fatte salve le maggior risorse che dovessero rendersi necessarie;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Ove il ricorrente fosse interessato all'oscuramento dei dati sensibili, si onera il liquidatore a provvedervi.

Treviso, 5/11/2020

Il Giudice

*dott.ssa Petra Uliana*



## PEC Avvocato Chiara Pagotto

---

**Da:** tribunale.treviso@civile.ptel.giustiziacert.it  
**Inviato:** venerdì 6 novembre 2020 11:46  
**A:** chiarapagotto@pec.ordineavvocatitreviso.it  
**Oggetto:** COMUNICAZIONE 31/2020/LDPD  
**Allegati:** Allegato senza titolo 00156.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; 27351007s.pdf.zip

Tribunale Ordinario di Treviso.

--

Comunicazione di cancelleria

Rito: LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE Numero di Ruolo generale: 31/2020  
Giudice: ULIANA PETRA

Debitore: FELTRIN VALERIA

Oggetto: DECRETO DI APERTURA LIQUIDAZIONE E NOMINA LIQUIDATORE  
Descrizione: DECRETO APERTURA LIQUIDAZIONE E NOMINA LIQUIDATORE PAGOTTO CHIARA  
Annotazioni:

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 06/11/2020 11:45 Registrato da ANSELMO ANTONINA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.  
Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

